

Informazioni destinate alle casse di disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (URC) riguardanti i tecnici del film e gli attori freelance¹

L'SSFV è un'associazione professionale del settore dell'industria cinematografica indipendente svizzera che rappresenta i collaboratori freelance di produzioni cinematografiche, attivi nel settore artistico, tecnico e logistico. Per questi cosiddetti «tecnici del film» sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Sono citati esplicitamente nell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI):

Articolo 8 OADI: Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti: musicista; **attore**; artista; collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema; **tecnico del film**; giornalista.

I nostri membri sono cameraman, assistenti alla regia, tecnici delle luci, scenografi, tecnici del suono, truccatori, attori, ecc. È possibile trovare un elenco delle professioni tecniche del film presenti in Svizzera consultando la nostra lista «salaires indicatifs» (in francese e tedesco) che riporta i salari indicativi validi al momento e stabiliti di comune accordo dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati del settore. La lista si trova sul nostro sito internet www.ssfv.ch sotto services/salaires indicatifs (équipe/crew).

Nel settore cinematografico indipendente non esistono praticamente posti fissi. I collaboratori delle produzioni cinematografiche sono lavoratori salariati e vengono di volta in volta assunti a tempo determinato per un progetto ben preciso. Per le produzioni più grandi (lungometraggi e documentari) si tratta solitamente di contratti della durata di diverse settimane. Per i cortometraggi pubblicitari e i film su commissione un ingaggio può durare anche solo alcuni giorni.

Gli incarichi ai freelance vengono di regola assegnati con un breve preavviso. Per le produzioni più grandi si stipulano contratti di lavoro scritti, nella produzione di cortometraggi pubblicitari e di film su commissione sono invece usuali gli accordi verbali. Come attestati d'occupazione possono ad esempio essere presentati i rendiconti dei salari.

Gli incarichi da aggiudicare e i posti vacanti per i freelance attivi nel settore cinematografico non vengono pubblicati. Poiché in Svizzera il settore è piccolo, le assunzioni solitamente vengono fatte direttamente dal produttore, che per telefono fa una proposta ai professionisti del settore che intende assumere.

L'articolo 12a OADI descrive **come calcolare il periodo di contribuzione** per le professioni citate all'articolo 8 della stessa ordinanza: *Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all'articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata.*

Esempio 1: contratto di 5 giorni = periodo di contribuzione calcolato 10 giorni.

Esempio 2: contratto di 2 mese, 1 settimane = periodo di contribuzione calcolato 2 mese più 60 giorni civile (2 mese) = 4 mese e 1 settimana (17 settimane)

Per ulteriori informazioni, il segretariato dell'SSFV è a vostra completa disposizione (si parlano tedesco e francese). Telefono 044 272 21 49 o info@ssfv.ch